

STATUTO

"FONDAZIONE MASSIMO NERI ETS"

ART. 1) - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del c.c., una Fondazione denominata "Fondazione Massimo Neri ETS".

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal codice civile e leggi collegate e dal Codice degli Enti del Terzo Settore (CTS).

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «Ente del Terzo Settore» o dell'acronimo «ETS».

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito nazionale e internazionale

ART. 2) SEDE

2.1. La fondazione ha sede in Comune di Grosseto. Ai fini dell'iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo Settore l'indirizzo della sede è: Grosseto frazione Montepescali Scalo località Madonnino, 3.

2.2 Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

1. A ai sensi dell' ART. 5 CTS la fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

I) Promozione della cultura dell'olio extra vergine di oliva

Diffusione della conoscenza sulla storia, le tradizioni e le tecniche di produzione dell'olio extra vergine di oliva , attraverso eventi, convegni, workshop e mostre.

Collaborazione con istituzioni culturali, scuole e università per formare e sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza dell'olivicoltura e del consumo di olio extra vergine di oliva.

II) Sostegno alla ricerca scientifica e innovazione

Finanziamento di progetti di ricerca scientifica volti a migliorare la qualità dell'olio extra vergine di oliva, ottimizzare le tecniche di coltivazione e produzione, l'utilizzo e la valorizzazione dei sottoprodotti e la riduzione dell'impatto ambientale.

Collaborazione con università e istituti di ricerca per sviluppare nuove tecnologie compreso lo sviluppo dell'intelligenza artificiale applicata e dell' agricoltura di precisione sia nella coltivazioni dei terreno che nella produzione di olive e nella conservazione dell'olio extra vergine , migliorando al contempo la sostenibilità e l'efficienza delle filiere olivicole.

Favorire e applicare le nuove tecnologie nell' ambito della olivicultura, promuovendo e sostenendo ricerche anche nel settore dell' AI e dell' agricoltura di precisione, eventualmente collaborando con enti ed istituzioni di istruzione e/o di ricerca, anche finanziariamente

III) Tutela e valorizzazione del territorio e delle varietà autoctone

Conservazione delle varietà di ulivo locali e del patrimonio agricolo legato all'olivicoltura, promuovendo la biodiversità e la difesa delle tradizioni agricole locali.

Promozione del turismo sostenibile legato ai territori olivicoli, creando itinerari culturali ed enogastronomici correlati al buon cibo di qualità che valorizzino la storia e le eccellenze locali

IV) Sostegno ai produttori olivicoli

Promuovere il riconoscimento e il valore delle persone dedicate all'agricoltura, incentivando il prestigio della professione di olivicoltore, l'inserimento dei giovani nel settore e il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali dedicate.

Creazione di reti di cooperazione tra produttori trasformatori e operatori del settore per la condivisione delle migliori pratiche e lo sviluppo di strategie comuni di marketing e vendita.

Sviluppo di marchi territoriali che permettano la valorizzazione del prodotto.

V) Educazione alimentare e salute

Promuovere i benefici dell'olio extra vergine d'oliva per la salute, organizzando campagne informative sui vantaggi di una dieta mediterranea e sull'importanza dell'olio extravergine d'oliva nella prevenzione di malattie.

Collaborare con professionisti del settore medico e nutrizionistico per sviluppare programmi educativi e corsi di formazione sull'uso corretto dell'olio extra vergine d'oliva nell'alimentazione quotidiana.

Promuovere presso il consumatore finale la cultura dell'olio extra vergine di oliva a tavola e la conoscenza da un punto di vista organolettico delle diverse varietà del medesimo associate al buon cibo di qualità.

VI) Sviluppo sostenibile e ambiente

Promuovere pratiche di coltivazione sostenibili e rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione alla riduzione dell'uso di pesticidi e alla conservazione del suolo.

Finanziamento di progetti ambientali per la riqualificazione e il recupero delle aree olivicole abbandonate e la promozione dell'agricoltura biologica.

VII) Incentivazione della cooperazione internazionale

Sviluppare partnership internazionali per favorire lo scambio di conoscenze e tecnologie nel settore dell'olivicultura, promuovendo l'olio extravergine di oliva come patrimonio culturale globale.

Collaborare con organizzazioni internazionali per promuovere la solidarietà tra produttori e diffondere pratiche sostenibili in contesti diversi.

VIII) Sensibilizzazione sulle questioni climatiche

Finanziare progetti di studio sul cambiamento climatico e i suoi effetti sull'olivicultura, supportando iniziative per adattare le coltivazioni e ridurre l'impatto delle nuove sfide climatiche.

IX) Creazione di borse di studio e premi

Istituire borse di studio per studenti e ricercatori che desiderano approfondire lo studio dell'olivicultura e della produzione di olio extra vergine d'oliva, con focus su innovazione, intelligenza artificiale applicata e sostenibilità.

Creazione di premi per l'innovazione nel settore, riconoscendo le migliori pratiche produttive, di marketing o ricerca nel mondo dell'olio extra vergine di oliva

ART. 4) ATTIVITA' DIVERSE

1. La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

2. A tali fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa.

3. Essa può, inoltre, istituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero.

ART. 5) PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

COMPOSIZIONE

. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro 30.050,00 e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art.22 del Codice del Terzo Settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e

immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

FUNZIONE

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali.

A titolo esemplificativo:

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ART. 6) - ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ricorrendone i presupposti, il bilancio sociale, ai sensi dell'art.14 del Codice del

Terzo Settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7) I FONDATORI

7.1 Sono Fondatori Neri Michela , Certified Origins Italia srl, Collegio Toscano degli Olivicoltori - OL.MA." società agricola cooperativa in sigla "OL.MA." od "OL.MA. s.a.c." ; Consorzi Agrari d'Italia SpA.

7.2 I Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione potrà trarre copia dei libri sociali solo per giustificato e comprovato motivo.

7.3 Possono in seguito acquisire la qualifica di Fondatori , previo gradimento vincolante di tutti i Fondatori preesistenti, coloro che si impegnino a contribuire al Fondo di Dotazione ed eventualmente anche al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione.

7.3 I fondatori , in caso riduzione del fondo di dotazione al di sotto del minimo stabilito dalla legge , sono tenuti a ricostituirlo in proporzione ai conferimenti iniziali, salvo che recedere dalla fondazione.

7.4 I Fondatori, con determinazione a maggioranza:

a) approvano il bilancio di esercizio

b) nominano e revocano, quando previsto dalla legge , l'organo di controllo tra soggetti di comprovata qualificazione professionale ed iscritti al registro dei revisori legali dei conti e ne stabiliscono il compenso. Il Su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne deliberano la revoca, per gravi violazioni di legge e di Statuto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;

c) nominano e revocano, quando previsto dalla legge , il revisore legale dei conti nei casi previsti dall'articolo 31 del codice del terzo settore e ne stabiliscono il compenso

d) nominano i membri del Consigli di Amministrazione e possono revocarli nei casi previsti dall'articolo 13

ART. 8) ESCLUSIONE E RECESSO

8.1 Il Consiglio d'Amministrazione decide l'esclusione dei Fondatori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

Possono essere esclusi i fondatori che violano l'impegno di ricostituire il fondo di dotazione secondo quanto stabilito dall'articolo 8.3 del presente statuto.

8.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

— estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

— apertura di procedure di liquidazione;

— liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali e di sovraindebitamento.

8.3 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi. In caso di recesso non avranno

diritto alla restituzione della quota del fondo di dotazione versata, la quale resterà vincolata al patrimonio della fondazione.

8.4 Il recesso deve essere comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o PEC ed ha effetto dalla data del ricevimento. Il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso o per il residuo periodo previsto, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

ART. 9) - ORGANI DELLA FONDAZIONE

9.1 Organi della Fondazione sono:

- 1) il Consiglio di Amministrazione
- 2) L'Organo di Controllo (monocratico)

9.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 10) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di tre, cinque, o sette membri nominati ciascuno con determinazione adottata a maggioranza dai Fondatori.

10.2 I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

10.3 Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, a richiedere la sostituzione del membro decaduto ai Fondatori; il nuovo membro così nominato resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

10.4 Il Consiglio d'Amministrazione

- elegge al proprio interno il Presidente della Fondazione
- può delegare specifici compiti ai Consiglieri
- può nominare, ove opportuno, il Direttore Generale della Fondazione ed il segretario, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico
- nominare consulenti

ART. 11) CONVOCAZIONE E QUORUM

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

11.2 E' ammessa la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione tramite tele/video conferenza con le stesse modalità previste dal Codice Civile per le riunioni degli organi amministrativi e di vigilanza delle società di capitali.

11.3 E' possibile prevedere, in sede di convocazione, che l'intervento degli aventi diritto può avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in questo caso l'avviso di convocazione deve contenere dettagliatamente istruzioni sulle modalità di collegamento.

11.4 È sempre consentito che il Consiglio di Amministrazione totalitario si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

11.5 Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

11.6 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.7 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio.

11.8 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

ART. 12) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
- b). delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- c) individua e nomina, ove opportuno, categorie di Sostenitori della Fondazione, determinando, tra l'altro, requisiti e modalità di adesione a ciascuna categoria, forma e tipo di contribuzione, nonché durata della qualifica;
- d) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- e) delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;
- f) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.
- g) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto

ART.13) DECADENZA

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- per sopravvenute condizioni di incompatibilità
- qualora si vengano a trovare nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile
- qualora si candidino ad elezioni politiche o amministrative.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dai Fondatori per:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari
- il compimento di atti che arrechino danno patrimoniale o morale alla Fondazione.

ART. 14) PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e la firma dell'Ente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e difensori.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta all'anno gli organi della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e fa le veci, a tutti gli effetti, del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, anche per la rappresentanza e la firma dell'Ente. La firma del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del Presidente.

ART. 15) ORGANO DI CONTROLLO

19.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dai Fondatori ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

19.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

19.3 Nei casi previsti dalla legge i fondatori nominano anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art.31 del Codice del Terzo Settore. 19.4 L'organo di controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

ART. 16) ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

15.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i,

determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore

ART. 17) COMPENSI

Fermo il divieto della distribuzione indiretta di utili cui all'articolo 8 del DLgs 117/2017:

. agli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali purchè proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

. ai lavoratori subordinati o autonomi possono essere corrisposti retribuzioni o compensi purché non superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18) CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice del terzo settore e per quanto non previsto e per quanto compatibili le norme codice civile e le relative disposizioni attuative.

F.to: Fabrizio Filippi

F.to: Ruffo Gerardo Jara Ruiz de Gaona

F.to: Fabio Lombardi

F.to: Michela Neri

F.to: Gabriele Bigonzi

F.to: Bruno Tuccio

F.to: Giuseppe Ignazio Nicosia

F.to: Roberto Vanni

F.to: Chiara Maria Ceccarelli notaio